

# PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**Tribunale di Pescara** nella persona del Presidente Dott. Angelo Bozza

E

**Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Pescara:**

*Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della provincia di Pescara*

*Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara*

*Collegio dei Geometri della provincia di Pescara*

*Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Pescara*

*Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati  
della provincia di Pescara*

*Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
della provincia di Pescara*

rappresentati dai rispettivi Presidenti

## OGGETTO

Criteri da adottare per la liquidazione del compenso spettante agli esperti stimatori nelle procedure esecutive immobiliari e fallimentari.

## PREMESSO CHE

il compenso liquidabile all'esperto è regolato dal DPR 115/2002 (*"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*) e dal DM 30/05/2002 (*"Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale"*) con il relativo ALLEGATO (*Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili...*), ai sensi dell'art.49 del DPR 115/2002 agli ausiliari del Magistrato spetta l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio ed il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Le spettanze dell'Esperto devono essere liquidate dal magistrato con decreto motivato indicante la parte tenuta a corrisponderli; tale decreto costituisce titolo provvisoriamente esecutivo contro la parte stessa, e deve essere comunicato all'interessato ed alle parti, e può essere opposto entro 30 giorni dalla comunicazione (art.170 T.U.).

Infine, in considerazione delle recenti modifiche normative ed in particolare del disposto art. 173

bis disp. att. c.p.c., in forza del quale la relazione dell'Esperto ha assunto finalità e contenuti che vanno ben oltre la mera indicazione del valore del bene, appare necessario, in sede di liquidazione, prendere in considerazione anche le attività diverse dalla stretta "valutazione" che l'esperto stimatore è tenuto a svolgere. Tanto in continuità con la considerazione che nessuna norma impedisce che attività diverse siano retribuite a mezzo di criteri diversi e concorrenti (Cass. Sez. I, 23 settembre 1994, n.7837).

Pertanto, pur nella consapevolezza che i criteri di liquidazione debbano essere necessariamente rispettosi della normativa ivi applicabile, si ritiene che ciò non impedisca, laddove le previsioni normative lascino spazio all'applicazione di criteri discrezionalmente ragionevoli, di modulare la liquidazione del compenso secondo regole predeterminate tali da contemperare il dettato normativo con la giusta remunerazione dell'attività prestata dall'Esperto.

Tutto quanto sopra premesso, facente parte integrante e sostanziale della presente intesa, le Parti,

### CONCORDANO QUANTO SEGUE

La misura dell'onorario, delle indennità di viaggio e di soggiorno, delle spese di viaggio ed il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, saranno liquidate agli Esperti Estimatori nell'ambito delle Procedure Esecutive Immobiliari e Fallimentari del Tribunali di Pescara secondo le seguenti modalità, in condizioni STANDARD.

#### ART. 1) MISURA DEGLI ONORARI:

1.a - Per l'accertamento della consistenza fisica e catastale dei beni, compresa l'acquisizione della scheda catastale: <i>(onorario ex art.12 comma 1 delle tabelle annesse al DM 30/05/2002)</i>	€ 300,00 a lotto (escluso terreni)
1.b - Verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie svolte: <i>(onorario ex art.12 comma 1 delle tabelle annesse al DM 30/05/2002)</i>	€ 400,00 a lotto (escluso terreni)
1.c - <u>EVENTUALE</u> Accesso presso enti pubblici che non siano l'Amministrazione Comunale per la verifica di specifiche prescrizioni ed autorizzazioni (es. Genio Civile, Vigili del Fuoco, AUSL, Sovrintendenze etc...): <i>(onorario ex art.12 comma 1 delle tabelle annesse al DM 30/05/2002)</i>	€ 150,00 a lotto (escluso terreni)

<p><b>1.d</b> - Accesso presso i pubblici uffici per verifica esistenza di contratti di concessione in godimento registrati e acquisizione degli stessi in copia: (onorario ex art.1 DM 30/05/2002)</p>	5 vacanze
<p><b>1.e</b> - Redazione di autonoma planimetria di unità immobiliare; (onorario ex art.12 comma 2 delle tabelle annesse al DM 30/05/2002)</p> <p>fino a 50 mq</p> <p>fino a 150 mq</p> <p>oltre 150 mq</p>	<p>€ 100,00 a lotto</p> <p>€ 200,00 a lotto</p> <p>€ 400,00 a lotto</p>
<p><b>1.f</b> - Acquisizione del titolo di provenienza del diritto pignorato: (onorario ex art.1 DM 30/05/2002)</p>	5 vacanze
<p><b>1.g</b> - Richiesta e ritiro CDU dall'Amministrazione Comunale: (onorario ex art.1 DM 30/05/2002)</p>	8 vacanze a lotto
<p><b>1.h</b> - Indicazione del regime patrimoniale del debitore esecutato ed eventuale acquisizione dell'estratto di matrimonio, oppure del regime IVA ed eventuale acquisizione della visura camerale: (onorario ex art.1 DM 30/05/2002)</p>	5 vacanze
<p><b>1.i</b> - Indicazione di formalità pregiudizievoli, vincoli, servitù ed oneri/spese di natura condominiale: (onorario ex art.1 DM 30/05/2002)</p>	5 vacanze a lotto
<p><b>1.l</b> - Elencazione delle trascrizioni ed iscrizioni sui pubblici registri immobiliari nel ventennio precedente il pignoramento: (onorario ex art.1 DM 30/05/2002)</p>	10 vacanze a lotto
<p><b>1.m</b> - Elencazione delle trascrizioni ed iscrizioni sui pubblici registri immobiliari successive al pignoramento: (onorario ex art.1 DM 30/05/2002)</p>	10 vacanze a lotto
<p><b>1.o</b> - EVENTUALE redazione computo metrico delle opere da realizzare ai fini della regolarizzazione amministrativa/edilizia dell'unità immobiliare (qualora si renda strettamente necessario): (onorario ex art.11 DM 30/05/2002)</p>	tariffa media ponendo a base di calcolo il valore del computo
<p><b>1.p</b> - Stima del compendio pignorato:</p>	

(onorario ex art.13 comma 1, delle tabelle annesse al DM 30/05/2002 ponendo quale base di calcolo il valore finale timato)	
<b>1.p.1</b> - immobili con valore stimato fino a € 100.000,00	tariffa massima
<b>1.p.2</b> - immobili con valore stimato tra € 100.001,00 e € 516.456,90	tariffa media
<b>1.p.3</b> - immobili con valore stimato oltre € 516.456,90	tariffa massima

**ART. 2) MISURA DELLE INDENNITA' DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO:**

Le indennità di viaggio e di soggiorno spettano alla stregua dei dipendenti statali, equiparati ai dirigenti di seconda fascia, quindi vanno compensate per un valore pari a € 24,12 al giorno).

**ART. 3) MISURA DELLE SPESE DI VIAGGIO:**

Sarà riconosciuta una indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per km, vigente per tempo. I viaggi dovranno essere elencati singolarmente intendendo il Tribunale di Pescara come luogo di partenza e destinazione, se solo andata o andata e ritorno, i km percorsi, e la motivazione del viaggio (ad es. sopralluogo, recupero titoli edilizi presso sede del Comune etc...).

**ART. 4) SPESE SOSTENUTE PER L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO:**

Tutte le spese necessarie allo svolgimento dell'incarico (quali spese postali, diritti erariali, visure, etc.) saranno rimborsate se debitamente elencate e documentate. Non sono ammessi "rimborsi forfettari" per spese uso strumentazione ufficio, fax, telefono, etc....

**ART. 5) NOTE OPERATIVE**

**5.a** - Nel decreto di nomina dell'Esperto del Giudice sarà a questo riconosciuto un fondo spese pari ad € 250,00;

**5.b** - L'Esperto del Giudice nella redazione dell'istanza di liquidazione delle proprie spettanze si atterrà ai criteri fissati nel presente protocollo d'intesa. L'istanza dovrà contenere espressa dichiarazione dell'Esperto di rispondenza ai criteri fissati nel presente protocollo d'intesa;

**5.c** - Gli onorari di cui ai punti da (1.a) a (1.o) saranno riconosciuti nella misura del 100% già in sede di prima liquidazione, mentre per i soli onorari di cui al punto (1.p) sarà riconosciuto un primo acconto pari al 50% dell'onorario calcolato ponendo come base l'importo stimato.

**5.d** - L'onorario di cui al punto (1.p) sarà calcolato ponendo come base di calcolo l'importo

stimato quale somma degli importi stimati dei singoli beni nei casi in cui questi abbiano analoghe caratteristiche ed ubicazione. In caso in cui diversi beni abbiano caratteristiche ed ubicazione differenti l'onorario di cui al punto (1.p) sarà applicato per ogni bene. Si definiscono beni aventi caratteristiche differenti, quelli diversi per tipologia edilizia (abitazione, capannone, ufficio, autorimessa, etc...), si definiscono diversi per ubicazione quando collocati in Comuni distinti, oppure nel medesimo Comune ma in zone OMI diverse;

**5.e** - Rimane la possibilità per l'Esperto di segnalare i casi in cui l'opera ha presentato caratteri di eccezionale difficoltà, nel qual caso potrà accordarsi un aumento percentuale ex art.52 DPR 115/2002 sugli onorari a percentuale. L'eccezionale valore del bene stimato, se superiore al limite massimo di liquidazione ex art.13 DM 30/05/2002 di almeno il doppio, e cioè superiore a € 1.032.913,80, anche se riguardante una pluralità di immobili seppur omogenei, rappresenta motivo di maggiorazione del 100% per gli onorari previsti al punto (1.p);

**5.f** - Gli onorari potranno essere aumentati sino al 20% se il Giudice dell'esecuzione dichiara l'urgenza dell'adempimento (ex art.51 comma 2 DPR 115/2002);

**5.g** - L'emissione del decreto di liquidazione dovrà avvenire entro 30 gg dalla trasmissione dell'istanza di liquidazione dell'Esperto, redatta in base ai criteri del presente protocollo d'intesa.

**5.h** - Ai soli fini del calcolo dell'onorario, quando i lotti di vendita sono costituiti da singoli beni accessori quali posti auto, cantine, ripostigli, box auto, aventi la medesima ubicazione, ogni 5 dei suddetti beni si considerano convenzionalmente pari un lotto.

## **ART. 6) CASI PARTICOLARI**

**6.a** - In caso di particolari accertamenti o verifiche sugli immobili di cui l'Esperto ritenga necessario od opportuno lo svolgimento dovrà fare preventiva e separata istanza di autorizzazione al Giudice delle esecuzioni.

**6.b** - In tal caso l'Esperto indicherà preventivamente anche i relativi costi separati tra onorario e spese, nonché l'eventuale preventivo di un esperto ausiliario (qualora fosse necessario).

**6.c** - Se autorizzata tale prestazione sarà liquidata come preventivamente autorizzata;


**6.c.1** - In caso di chiusura anticipata, estinzione o conversione della procedura dopo che l'Esperto abbia depositato il proprio elaborato peritale, i compensi di cui ai punti da (1.a) a (1.o) saranno liquidati per intero, mentre il compenso di cui al punto (1.p) sarà liquidato per intero ponendo come base di calcolo l'importo stimato e liquidato al 100%;

**6.c.2** - In caso di chiusura anticipata, o estinzione della procedura PRIMA che

l'Esperto abbia depositato il proprio elaborato peritale, la prestazione fornita dall'esperto sarà liquidata con onorario calcolato sulla base delle prestazioni dai punti da (1.a) a (1.o) effettivamente svolte dall'esperto su ISTANZA MOTIVATA CON DEPOSITO DEI DOCUMENTI COMPROVANTI L'ATTIVITA' SVOLTA ED I GIUSTIFICATIVI DI SPESA.

Pescara, 19-6-2018


**Tribunale di Pescara**

Presidente Dott. Angelo Bozza 


**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pescara**

Presidente 


**Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara**

Presidente 

**Collegio dei Geometri della provincia di Pescara**

Presidente 

**Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Pescara**

Presidente 

**Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della provincia di Pescara**

Presidente 

**Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Pescara**

Presidente 